



Trieste, 28.03.2018

N.ro del registro delle deliberazioni 11 /2018

Protocollo n. 540 /V D 6

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione


nr. 3/2018

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pro Senectute" di via Valdirivo 11, il Consiglio di Amministrazione.

Risultano presenti e, rispettivamente, assenti:

		P	A
RAVALICO sig. Mario	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOLCHER dott.ssa Caterina	Vice Pres.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARSON dott. Adriano	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SARDOT rag. Giorgio	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REGATTIERI rag. Celestino	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TREU dott. Furio	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VEGLIA dott.ssa Vittoria	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAESTRO dott. Tullio	Revisore dei Conti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funge da verbalizzante
il Direttore Generale
dott.ssa Deborah Marizza



IMMEDIATA ESECUTIVITA'

CONTROLLO

Eventuale del Comitato Regionale

Inviato al Comitato Regionale il _____

PUBBLICAZIONE:


Si attesta che:

la presente delibera è stata pubblicata all'albo dell'ente dal _____ al _____ e che contro la medesima non sono stati presentati denunce o ricorsi

la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, viene oggi pubblicata all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Trieste, 28 marzo 2018
L'impiegata responsabile

(dott.ssa Paola Macovez)



CONTABILITA'

Spesa di € _____
Impegno registrato al cap _____

Visto l'impiegato addetto alla contabilità

(dott.ssa Jadranka Mingot)

N. 11 DD 28/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro Senectute approvato dall'Assessore Regionale per le Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali con Decreto n. 11 del 27 ottobre 2005 e successivamente modificato con il decreto dell'Assessore Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile n. 684 dd. 17.03.2014;

Preso atto che con nota dd. 8 febbraio 2018 l'Azienda Pubblica Pro Senectute inoltrava al Dipartimento di Prevenzione dell'ASUITS la richiesta per l'autorizzazione all'esercizio di servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti;

Vista l'autorizzazione all'esercizio di servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti rilasciata dal al Dipartimento di Prevenzione dell'ASUITS in data 09.03.2018 prot. gen. 12724;

Richiamata la delibera n. 9 dd. 28/03/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il protocollo con la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus e il Comune di Trieste per la realizzazione del progetto per un centro diurno per persone disabili diventate anziane;

Preso atto che la normativa vigente impone alle Aziende sanitarie di garantire l'assistenza sanitaria agli anziani non autosufficienti e che la responsabilità dell'erogazione fa capo all'Azienda territorialmente competente;

Vista la bozza di convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste per il riconoscimento del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento in servizi semiresidenziali di persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata dall'Azienda e per l'esercizio dell'attività di assistenza infermieristica, di cui alle L.R. n. 10/1997, art. 13, con le modalità definite D.G.R. n. 2326 dd. 18.11.2010 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione della convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste per il riconoscimento del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento in servizi semiresidenziali di persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata dall'Azienda e per l'esercizio dell'attività di assistenza infermieristica, di cui alle L.R. n. 10/1997, art. 13, con le modalità definite D.G.R. n. 2326 dd. 18.11.2010;


Con voto unanime e palese;


DELIBERA

1. Di approvare la convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste per il riconoscimento del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento in servizi semiresidenziali di persone anziane in condizione di non

autosufficienza certificata dall'Azienda e per l'esercizio dell'attività di assistenza infermieristica, di cui alle L.R. n. 10/1997, art. 13, con le modalità definite D.G.R. n. 2326 dd. 18.11.2010 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la medesima ha validità per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018 eventualmente prorogabile, previo accordo fra le parti;
3. di demandare ai Direttore Generale la predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Marizza


Il Presidente
sig. Mario Ravalico


**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE
PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI**

per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018

tra

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito denominata ASUITS), rappresentata dal suo Direttore Generale, dott. Adriano Marcolongo, con sede legale in via Sai n. 1-3 - Trieste

e

L'Azienda Pubblica di servizi alla Persona Pro Senectute, rappresentata dal Sig. Mario Ravalico, con sede legale in via Valdirivo n. 11 (C.F. 800161803257 e P.IVA 00941310328), Ente Gestore del servizio semiresidenziale Centro Diurno "S. Maffei" successivamente indicato per brevità servizio semiresidenziale, con sede a Trieste, in via Valdirivo n. 11 (autorizzata dall'ASUITS con nota Prot. n. 12724/T.GEN.IV. A./2018)

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 48 della L.R. 17/2014 "Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie", con successivo regolamento regionale sono stabiliti:

- a) I requisiti, i criteri e le evidenze minime strutturali, tecnologiche e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio dell'attività;
- b) La procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività;

che l'art. 49 "Accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie" della L.R. 17/2014 che dispone che in attuazione dell'articolo 8 quater del d. Lgs. 502/1992 con regolamento regionale sono stabiliti:

- a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20.12.12;

b) la procedura per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale;

visto l'art. 50, comma 4 bis, della L.R. 17/2014, che dispone "I nuovi criteri, limiti e modalità di finanziamento delle strutture di assistenza residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, nonché le regole per il finanziamento nella fase transitoria, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale", da approvarsi entro il 31 dicembre 2017

che il successivo il D.P.Reg. 13.07.2015 n. 144 "*Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani*" così come modificato dal D.P.Reg. 20/12/2017 n. 0290/Pres, in attuazione dell'art. 48 della L.R. 16.10.2014 n. 17 ha disciplinato:

- a) le tipologie di servizi semiresidenziali per anziani;
- b) le tipologie di residenze per anziani e le tipologie di nucleo strutturale;
- c) i requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
- d) i requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione;
- e) I requisiti minimi autorizzativi delle residenze già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) I requisiti minimi autorizzativi delle residenze per anziani di nuova realizzazione,
- g) Le procedure per l'autorizzazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani;
- h) Il processo di riclassificazione delle residenze per anziani di cui al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 174/2008;

che il Decreto n. 0144/Pres. del 13.07.2015 e ss.mm.e.ii., di approvazione del "*Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani*", tra le norme finali, dispone, agli art. 62 e 63, l'abrogazione del DPGR n. 420/1997 e il DPR n. 33/2008, specificando che gli stessi continuano ad applicarsi, unitamente al DPGR n. 83/1990, alla DGR n. 1966/1990, e alla DGR n. 1612/2001, fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57 del regolamento;

che, tutto ciò premesso, il servizio semiresidenziale Centro Diurno "S. Maffei", ha ottenuto, preso dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" ai sensi dell'articolo 34 del D.P.Reg n. 0144/2015 ss.mm.e ii.. "*Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani*", dall'ASUITS, con nota Prot. Gen. 1272/T-GEN-IV-A DP 18/P dd. 09/03/2018, l'autorizzazione all'esercizio temporaneo per il servizio semiresidenziale per non autosufficienti denominato Centro Diurno S. Maffei ubicato nel Comune di Trieste (TS) in via Valdirivo n. 11ai sensi della normativa vigente, ha ottenuto la necessaria idoneità al funzionamento;

che il servizio semiresidenziale ha una capacità recettiva complessiva di n. 10 posti per anziani non autosufficienti;

che il servizio semiresidenziale è funzionante per un numero di 5 giorni alla settimana con una copertura giornaliera di 7 ore;

che la normativa vigente impone alle Aziende sanitarie di garantire l'assistenza sanitaria agli anziani non autosufficienti e che la responsabilità dell'erogazione fa capo all'Azienda territorialmente competente;

che, in particolare, deve essere salvaguardato l'obbligo del rispetto del debito informativo da parte della Prosenectute, richiamato all'art. 19 del DPR n. 333 del 2008 e l'art. 24 del DPR n. 670/2015;

che il referente servizio semiresidenziale Centro Diurno "S. Maffei" è la dott.ssa Deborah Marizza che, in caso di assenza, provvederà ad indicare il sostituto onde garantire la continuità di presenza di un responsabile della gestione;

che alla luce di quanto su citato, le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda e il Servizio semiresidenziale si convenzionano per il riconoscimento del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento in servizi semiresidenziali di persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata dall'Azienda e per l'esercizio dell'attività di assistenza infermieristica, di cui alle L.R. n. 10/1997, art. 13, con le modalità definite D.G.R. n. 2326 dd. 18.11.2010 secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2 *MODALITA' DI ACCESSO E DIMISSIONE*

L'accesso al Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti deve avvenire previa valutazione del bisogno mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG, di cui alla D.G.R. 2326/2010. La valutazione deve essere effettuata dall'Unità di Valutazione Distrettuale. In funzione del profilo di bisogno delineato con il sistema di VMD sono definiti i programmi di assistenza individualizzati (PAI), sulla base dei quali vengono attuati gli interventi assistenziali.

I Servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti devono rivalutare periodicamente, secondo le modalità previste dalla succitata Deliberazione regionale di adozione del sistema di valutazione multidimensionale, i bisogni di ciascun utente al fine di verificare l'adeguatezza di programmi di assistenza attivati e i risultati raggiunti.

L'ASUITS ha facoltà di erogare l'assistenza residenziale per le persone non residenti nel proprio Ambito territoriale, previo rilascio di impegno scritto di ristoro dei relativi oneri sanitari da parte delle Aziende Sanitarie cui appartengono gli assistiti.

Il contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglienza, di cui all'art. 13 L.R. 10/97, verrà corrisposto agli ospiti non autosufficienti solo se residenti in Regione prima dell'ingresso in struttura.

Art. 3 PROGRAMMI D'INTERVENTO

Il Servizio semiresidenziale si impegna a redigere ed attuare e monitorare il PAI redatto e rivalutato dall'U.V.D. competente per il territorio di residenza dell'utente.

Il PAI deve prevedere obiettivi e indicatori definiti nel tempo e verificabili, tesi ad assicurare il recupero e il mantenimento funzionale, il contrasto dei processi involutivi in atto, nonché il mantenimento delle relazioni familiari, sociali e ambientali dell'utente.

Si terrà conto del programma assistenziale integrato e personalizzato e si individuerà un piano terapeutico ed assistenziale per assicurare le prestazioni atte al recupero funzionale, alla

promozione sociale dell'assistito, al contrasto di processi involutivi in atto, nonché al mantenimento delle relazioni familiari, sociali ed ambientali dell'ospite.

ART. 4

PERSONALE E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA STRUTTURA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, la struttura mette a disposizione i locali idonei, le attrezzature tecniche di assistenza agli ospiti ed il personale addetto all'assistenza di base alla persona, dipendente e/o convenzionato, necessario al funzionamento del Servizio semiresidenziale, in conformità a quanto previsto nell'allegato alla DPR n. 290/17 (allegato D) e dalla presente convenzione.

L'ASUITS e la struttura convengono che il personale verrà impiegato secondo una costante verifica dei reali fabbisogni assistenziali e con modalità tali da garantire la copertura dell'intero arco giornaliero e settimanale, mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie.

Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) verranno forniti ai lavoratori da parte del datore di lavoro.

ART. 5

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ASUITS PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

L'ASUITS, con riferimento alle normative ed agli indirizzi regionali, si impegna ad assicurare l'attività infermieristica pari a 3 ore settimanali (così come stabilito dall'Allegato D del D.P.Reg. 0290/Pres dd. 20.12.2017), ridotto proporzionalmente nel caso di presenze giornaliere inferiori a 5 ospiti.

L'assistenza infermieristica deve essere organizzata ed erogata d'intesa tra Distretto sanitario n. 1 e il Servizio semiresidenziale, tenuto conto del fabbisogno assistenziale dei singoli utenti accolti.

Per l'esercizio delle attività infermieristiche l'Azienda si può avvalere di personale messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale. In questo caso, l'Azienda si impegna a rimborsare il costo del personale infermieristico messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale nei limiti e secondo i criteri indicati al successivo art. 6.

All'ASUITS spetta inoltre l'onere di garantire ogni ulteriore prestazione sanitaria ritenuta necessaria a soddisfare i bisogni sanitari rilevati.

L'ASUITS provvederà ad acquisire i dati utili ad avere una periodica evidenza del rispetto degli standard di infermieri in relazione al numero di assistiti presenti.

Art. 6

RIMBORSO RELATIVO ALL PERSONALE INFERMIERISTICO MESSO A DISPOSIZIONE DAL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE

Il personale infermieristico svolge attività tali per cui eroga prestazioni proprie della professione infermieristica, le cui responsabilità sono disposte dalla legge n.251 10/08/2000

"Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché dalla professione ostetrica" e dalla legge n. 42 del 26.02.1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".

L'ASUITs rimborserà all'Ente gestore il costo del personale utilizzato entro il limite massimo di spesa che avrebbe dovuto sostenuto se avesse provveduto con propri dipendenti, con orario contrattuale di 36 ore lavorative settimanali (€ 38.800,00 annue per ogni unità di personale infermieristico).

Per il periodo di vigenza della convenzione, la quota massima è fissata in Euro 20,72,- orari, per un importo, per il periodo di convenzione, pari ad Euro 2.424,24,- calcolata con riferimento a 117 ore, e comunque non oltre l'importo delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa sopra indicato, fermo restando che tale accordo si risolverà anticipatamente con preavviso di 30 giorni, dal momento in cui la gestione dell'assistenza sanitaria fosse fornita direttamente dall'ASUITs.

Il rimborso degli oneri sanitari è vincolato al soddisfacimento del debito informativo minimo richiesto dalla Regione FVG (art. 19 del DPR n. 0333/Pres. Del 2008) e alla valutazione del bisogno degli utenti accolti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla DGR n. 2147/07 e ss. mm. e ii. (sistema di VMD Val.Graf.-FVG).

Art. 7 FLUSSI INFORMATIVI

La struttura si impegna ad assolvere a quanto disposto dall'art. 19 - Debito informativo minimo delle strutture residenziali per anziani - DPR n. 0333/2008 e art. 24 del regolamento allegato alla DGR n. 670/2015.

La struttura ad integrazione di quanto già previsto ai precedenti articoli e per consentire all'Azienda lo svolgimento delle proprie funzioni di carattere amministrativo, dovrà ottemperare a tale obbligo implementando *on line* le funzioni "Gestione Utenza" e "Liste d'attesa" dell'ambiente SIRA-FVG (INSOFT), aggiornandolo preferibilmente quotidianamente, o comunque entro il 7° e il 21° giorno di ogni mese.

Il Servizio provvede a:

1. registrare le giornate di presenza degli utenti implementando la procedura "gestione utenza" dell'Ambiente SIRA-FVG con le seguenti modalità:
 - le giornate di presenza degli utenti devono essere registrate nel gestionale preferibilmente quotidianamente e comunque al massimo entro l'ultimo giorno del mese di riferimento;
 - le giornate di presenza degli utenti devono essere registrate distinguendo tra quelle a tempo pieno (l'utente usufruisce del servizio per almeno 5 ore al giorno) e quelle a tempo parziale (l'utente usufruisce del servizio per meno di 5 ore al giorno);
 - trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) il servizio deve inoltre produrre ed archiviare, nel sistema informativo, il report di sintesi relativo alle presenze degli utenti nel trimestre di riferimento. Tale report viene prodotto in automatico dal sistema sulla base delle registrazioni effettuate nel trimestre;
2. implementare annualmente la procedura "Offerta semiresidenziale" dell'Ambiente SIRA-FVG (contenente informazioni relative alla dotazione di personale, nonché informazioni di carattere economico). Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Servizio semiresidenziale deve inoltre trasmettere all'ASUITs e alla Direzione regionale competente il report di sintesi, ottenuto in automatico dal sistema sulla base dei dati inseriti nella procedura informatizzata, firmato dal Direttore Generale del Servizio semiresidenziale;
3. trasmettere all'Azienda (S.O. Distretto 1) la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/97, ossia:
 - trimestralmente, il report di sintesi prodotto in automatico dalla procedura "gestione utenza" dell'Ambiente SIRA-FVG contenente il rendiconto trimestrale delle giornate di

presenza (a tempo pieno e parziale) degli utenti non autosufficienti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento, così come il conteggio dei relativi importi dovuti. Tale report dovrà essere trasmesso all'Azienda firmato dal Direttore Generale del Servizio semiresidenziale o suo delegato;

- annualmente a consuntivo, entro il 1° trimestre dell'anno successivo, una certificazione dalla quale risulti che l'abbattimento della retta di accoglienza è stato correttamente attuato e per un importo complessivo pari all'ammontare dei fondi erogati. Qualora in corso d'anno intervenga (per disposizione della Giunta regionale) un aumento della quota capitaria giornaliera, il Servizio semiresidenziale dovrà inoltre certificare, ugualmente a consuntivo, di aver integralmente rimborsato, agli utenti beneficiari del contributo, la differenza tra il vecchio e nuovo importo contributivo.
4. trasmettere il rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con allegata dichiarazione del Direttore Generale del Servizio semiresidenziale o suo delegato, attestante la regolarità delle spese effettuate, riguardanti la fornitura dei servizi ammessi a rimborso;
 5. trasmettere qualsiasi altra informazione utile richiesta dall'Azienda a fini istituzionali.

Limitatamente alla funzione "Offerta residenziale", l'aggiornamento a sistema sarà a cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno).

Art. 8

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Gli oneri relativi all'assistenza sanitaria infermieristica fornita dalla struttura agli ospiti non autosufficienti ricoverati, sono a carico dell'ASUITS nella misura prevista dall'art. 6 della presente convenzione.

Alle persone anziane non autosufficienti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia accolte nel Servizio semiresidenziale viene riconosciuto il contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza previsto dall'art. 13 della L.R. 10/97 con le modalità definite con D.G.R. n. 2326 dd 18.11.2010 (Euro 12,50 nei servizi semiresidenziali autonomi, abbattuto del 30% qualora la presenza giornaliera sia inferiore alle 5 ore) . I profili di bisogno che caratterizzano la condizione di non autosufficienza sono i profili A star, A, B, B comportamentali e C prodotti dal sistema di VMD Val.Graf.-FVG.

Si ribadisce che la competenza economica dell'ASUITS è rigorosamente vincolata al possesso della residenza anagrafica in uno dei Comuni della Provincia di Trieste . L'ASUITS ha facoltà di erogare l'assistenza sanitaria infermieristica per le persone non residenti nel proprio ambito territoriale, qualora sia stato rilasciato impegno scritto di ristoro dei relativi oneri da parte delle Aziende Sanitarie cui appartengono gli assistiti.
del rendiconto e della documentazione.

La liquidazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del servizio semiresidenziale del rendiconto delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza infermieristica, con allegata dichiarazione del legale rappresentante, attestante la regolarità delle spese effettuate, riguardanti la fornitura dei servizi ammessi a rimborso. La struttura inoltre presenterà a cadenza mensile all'ASUITS il prospetto dei turni di servizio effettuati dal personale infermieristico, completo di nominativo e numero di iscrizione all'albo professionale (per gli infermieri), nonché di quelli previsti per il mese successivo.

La liquidazione del contributo per l'abbattimento retta avverrà entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto, presente nel sistema SIRA-FVG, per ciascun trimestre, unitamente a tutti i report relativi alla presenza, ai movimenti ospiti e alle liste di attesa, trasmesso nella versione finale al Distretto.

La struttura si impegna a sgravare la retta giornaliera a carico degli ospiti non autosufficienti nella misura degli oneri rimborsati dall'ASUITS, in conformità a quanto previsto dalle direttive della Direzione Regionale Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali informando adeguatamente di ciò il cittadino-utente, fatturando preventivamente le rette di degenza al netto del contributo per l'abbattimento della retta.

Il rimborso della quota per l'abbattimento delle rette di accoglienza è vincolato al soddisfacimento del debito informativo minimo richiesto dalla Regione FVG (art. 19 del DPR Reg. N. 0333/Pres. Del 2008) e alla valutazione del bisogno degli utenti accolti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla DGR n. 2147/07 e ss. mm. e ii. (sistema di VMD Val.Graf.-FVG).

In caso di mancato adempimento di tali obblighi, anche a seguito di sollecitazione da parte del distretto, non si darà seguito al pagamento dei rimborsi fino all'osservanza dei disposti regionali.

Su indicazioni regionali, il Distretto dovrà monitorare, verificare ed eventualmente sollecitare, l'utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG.

ART. 9 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

L'ASUITs si riserva di effettuare controlli periodici presso la struttura al fine di verificare l'effettiva presenza del personale sanitario e di quanto stabilito dalla presente Convenzione.

L'attività di vigilanza e di controllo esercitata dall'AUITs sulla struttura è finalizzata alla verifica del rispetto della normativa statale e regionale in materia sanitaria, con particolare riguardo ai vigenti standard organizzativi e gestionali e in particolare alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1904/2016 relativamente al superamento della contenzione nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

L'Azienda esercita la vigilanza sulla struttura avvalendosi delle Strutture Operative competenti:

- a) il Dipartimento di Prevenzione per gli aspetti di propria competenza;
- b) il Distretto n. 1 per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti in merito all'attuazione dei progetti terapeutici e assistenziali personalizzati per ogni ospite. Sarà inoltre cura del Distretto 1 procedere al controllo sulla verifica della qualità dell'assistenza infermieristica erogata.

Art. 10 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La struttura si impegna a far partecipare il proprio personale o quello dell'appaltatore di servizi ai programmi di formazione ed aggiornamento del personale sanitario e/o socio-assistenziale organizzati dall'AUITs.

Art. 11 GARANZIE DELL'OSPITE

All'ammissione dell'ospite, l'Ente gestore è tenuto a:

- a) raccogliere il modulo di assenso all'accoglimento, trasmettendone copia al Distretto
- b) raccogliere e trasmettere copia al Distretto 1, entro 15 giorni dall'ingresso effettivo della persona nella struttura semiresidenziale, delle autocertificazioni, nella modalità di dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R. 445/2000 (se prodotta dall'interessato) – o in quella della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 del D.P.R. 445/200 (se rilasciata da altre persone, ad esempio ADS o parenti) che attestino la residenza della persona da accogliere in struttura, unitamente alla copia del documento di identità dell'ospite (e del dichiarante nel solo caso dell'art. 47);
- c) informare esaustivamente gli ospiti sulle caratteristiche dei servizi erogati e sulle tariffe praticate, consegnando la propria Carta dei Servizi. Ogni suo aggiornamento andrà reso noto al Distretto. Presso la residenza è istituito formalmente un punto di ricezione di reclami e suggerimenti.

Art. 12 *INADEMPIENZE*

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dall'ASUITS alla struttura con fissazione del termine affinché le stesse siano rimosse pena la sospensione della convenzione. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'ASUITS ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

- variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
- carenze ed irregolarità nella conduzione che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi attribuiti alla struttura dalla pianificazione regionale.

Analoga procedura verrà attivata dalla struttura per inadempienze attribuibili alla parte di competenza dell'ASUITS.

Art. 13 *CONTROVERSIE*

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione è di competenza del Foro di Trieste.

Art. 14 *VALIDITA', DURATA E AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE*

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018 eventualmente prorogabile, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare almeno tre mesi di preavviso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Nell'arco del periodo di validità della convenzione possono essere introdotte variazioni concordate tra le parti contraenti.

La presente convenzione potrà essere modificata, anche prima della scadenza, al fine di adattarla allo schema tipo regionale, qualora adottato dalla Regione FVG, a seguito delle disposizioni regionali al tempo vigenti.

La presente convenzione dovrà intendersi risolta, con preavviso, oltre che dal momento e nel caso in cui la gestione dell'assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall'ASUITS, anche qualora, nel corso di vigenza, dovessero intervenire modifiche in conseguenza del completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani.

La convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo con apposito provvedimento e/o prorogata.

Art. 15 *DOMICILIO*

Ai fini del presente atto, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in Via Giovanni Sai n. 1-3 – Comprensorio di San Giovanni -.

Art. 16

REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti il presente atto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono ripartite paritativamente tra le parti.

Il presente atto, ancorché privo di contenuto patrimoniale diretto tra le parti, facendo riferimento a prestazioni assoggettabili all'IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Si richiede la registrazione per data certa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. medesimo, con esazione dell'imposta in misura fissa.

ART. 17

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiama la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Redatto in doppio originale, di cui uno per l'Ufficio del Registro, letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste
Dott. Adriano Marcolongo

per l'APS Pro Senectute
Sig. Mario Ravalico

